

Normativa di riferimento (a cura di W. Boghetta, Progetto “Non uno di meno”)

Conoscere e interiorizzare le norme al fine di utilizzarle come risorsa

Le norme concernenti le procedure di iscrizione

DISPOSITIVI	TESTO
<p>DPR 394/99 Art.45 Commi 1-2</p>	<p>1 - * I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia.</p> <p>*L'iscrizione avviene nelle scuole italiane di ogni ordine e grado nei modi nelle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.</p> <p>* I minori stranieri privi di documentazione anagrafica , ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.</p> <p>2 - *la riserva di cui sopra non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado</p> <p>*in mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dall'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati anagrafici acquisiti al momento dell'iscrizione</p> <p>3.I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; - dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; - del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; - del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. <p>*al momento dell'iscrizione all'alunno straniero e alla sua famiglia vengono richiesti documenti o autocertificazione di situazioni anagrafiche, sanitarie, scolastiche, relative al percorso scolastico unicamente precedente, fiscali (in ordine alla possibilità dell'uso di mense, trasporti...ecc.)</p>
<p>CM 24/2006 Linee guida Miur</p>	<p>Riprende quanto affermato nel DPR 394/99 specificando gli adempimenti dell'area amministrativa in ordine ai documenti da richiedere.</p>
<p>La via Italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri Ottobre 2007</p>	<p>Nel tracciare i tratti culturali caratteristici delle pratiche di accoglienza e di inserimento attuate in Italia, dando vita ad un vero e proprio progetto culturale nazionale per l'inserimento degli studenti non italiani, richiama tutte le norme precedenti già citate in relazione a: Iscrizione e inserimento, accoglienza e programmazione educativa e didattica</p>
<p>CM n.4/2009 Iscrizioni</p>	<p>In materia di iscrizione si richiamano le norme contenute nel DPR 394/99.</p> <p>La Carta dei valori della cittadinanza e della integrazione ribadisce che “I bambini e i ragazzi hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola dell'obbligo, per inserirsi a parità di diritti nella società e divenirne soggetti attivi.</p> <p>Si richiama, pertanto, l'attenzione non solo sul diritto dei minori non cittadini italiani di accedere all'istruzione fornita dalle scuole italiane e al conseguente obbligo delle stesse di accoglierli, anche in corso d'anno, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione.</p> <p><i>In via ordinaria gli alunni con cittadinanza non italiana soggetti all'obbligo di istruzione Si richiama, pertanto, l'attenzione non solo sul diritto dei minori non cittadini italiani di accedere all'istruzione fornita dalle scuole italiane e al conseguente obbligo delle stesse di accoglierli, anche in corso d'anno, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione. Si evidenzia soprattutto il fatto che in taluni casi vi è il concreto rischio di evasione dell'obbligo, di avvio precoce al lavoro minorile e di sfruttamento per attività di accattonaggio.</i></p>

Assegnazione alle classi

In via ordinaria gli alunni con cittadinanza non italiana soggetti all'obbligo di istruzione sono iscritti d'ufficio alla classe corrispondente all'età anagrafica. I collegi dei docenti possono definire, comunque, le modalità generali dell'assegnazione dell'alunno straniero alla classe inferiore o superiore a quella corrispondente all'età, tenendo conto, come espressamente previsto dall'art. 45, comma 2 del DPR n.394/1999, dei criteri di seguito riportati:

- a) ordinamento scolastico del Paese di provenienza;
- b) accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione posseduti;
- c) corso di studi eventualmente seguito;
- d) titolo di studio eventualmente posseduto, accompagnato da traduzione in lingua italiana.

Per gli alunni stranieri non soggetti all'obbligo di istruzione valgono le disposizioni contenute nell'art. 192, comma 3, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che così recita: "subordinatamente al requisito dell'età, **che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano**". I collegi dei docenti possono valutare la possibilità che l'assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica anche all'interno di specifici gruppi temporanei di apprendimento, finalizzata a favorire un efficace e produttivo inserimento, utilizzando le eventuali ulteriori disponibilità dell'organico di istituto. **Occorre comunque che l'inserimento scolastico degli alunni con cittadinanza non italiana, per la sua delicatezza e complessità, sia gestita in termini interistituzionali che, per quanto riguarda l'istruzione, prendano in considerazione ogni momento del processo formativo degli allievi stessi, dal loro ingresso a scuola al termine del loro itinerario scolastico o formativo. Infine, con riferimento alle iscrizioni degli alunni con cittadinanza straniera, effettuate in corso d'anno, come previsto dal comma 1 dell'art. 45 del citato Regolamento n. 394/1999, si raccomanda l'adozione di particolari forme di accoglienza che possano facilitare, fin dai primi contatti con l'istituzione scolastica, un'efficace azione di integrazione. La scuola potrà, altresì, favorire, anche d'intesa con soggetti del privato sociale, situazioni di relazioni, socializzazioni, esperienze extracurricolari in cui i minori stranieri potranno sviluppare in ambiente non formale e con coetanei la conoscenza e l'uso della lingua italiana.** Tali particolari forme di accoglienza vanno adottate anche in caso di inserimento in corso d'anno di stranieri (art. 45, comma 2, DPR 31.8.1999, n. 394) nei corsi di alfabetizzazione per adulti di cui al successivo paragrafo.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della disponibilità di bilancio del fondo dell'istituto, favoriranno iniziative rivolte a migliorare la conoscenza e l'approfondimento della lingua italiana e a diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza (vedi anche DPR n. 394/1999, art. 45, comma 4).

Le norme relative alle pratiche di accoglienza

DISPOSITIVI	TESTO
CM 26/07/90 – Strategie	<p><i>“Al momento dell’ingresso nella scuola italiana, si pone l’esigenza di una ricognizione della situazione di partenza dell’alunno straniero ad un duplice fine:</i></p> <p><i>a) determinazione della classe d’iscrizione;</i> <i>b) elaborazione di un percorso formativo personalizzato.</i></p> <p><i>Fin da questo primo momento i capi d’istituto promuoveranno la collaborazione della scuola con le famiglie e con le comunità interessate.</i></p> <p><i>Come già suggerito con la C.M. n. 301/1989 (punto 1, V comma) “si dovranno distinguere i soggetti di recente immigrazione da quelli il cui arrivo nel nostro paese è più remoto: i primi avranno non solo problemi di integrazione linguistica, ma manifesteranno problemi di adattamento alle nuove condizioni di vita. I secondi, di regola, dovrebbero in qualche misura possedere i rudimenti della nostra lingua e dovrebbero non più subire problemi acuti di adattamento ai nuovi costumi”. Si presterà altresì attenzione al tipo di immigrazione e alle condizioni delle famiglie (vedi sopra, paragr. II, penultimo comma).</i></p> <p><i>La necessaria specificazione non deve tuttavia far dimenticare che gli alunni stranieri sono prima di tutto alunni: bambini e bambine, ragazzi e ragazze, con le loro individualità e differenze, fra le quali l’appartenenza ad una diversa etnia si colloca come una delle variabili da prendere in considerazione, senza tuttavia escludere gli opportuni accertamenti sul piano motorio, cognitivo e socio-affettivo che sono alla base di una corretta azione programmatica per tutti gli alunni.</i></p>
CM 74/94 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica	<p>Il Dialogo interculturale come base per un’accoglienza competente</p> <p><i>“Alla luce del principio della ‘valorizzazione della diversità’, il modello di ‘integrazione’ si svolge in quello di ‘interazione’, che implica il coinvolgimento degli alunni italiani e stranieri in progetti interculturali comuni.”</i></p>
CM 24/2006 Linee guida Miur	<p>Le linee guida distinguono le pratiche di accoglienza nelle tre aree: amministrativa, comunicativo-relazionale e didattico educativa. Con riferimento all’area comunicativo-relazionale sollecita la costituzione della Commissione accoglienza con un ruolo di facilitazione del rapporto scuola famiglia, valutando anche l’opportunità di utilizzare mediatori linguistici e culturali stranieri</p> <p><i>“La gestione dell’accoglienza implica all’interno dell’istituto un lavoro costante di formazione del personale, attraverso gli strumenti che la scuola nella sua autonomia riterrà di adottare. Potrebbe essere utile, come risulta da molte esperienze, una commissione di lavoro formata da un gruppo ristretto di docenti. I genitori sono la risorsa fondamentale per il raggiungimento del successo scolastico: pertanto le diverse culture di appartenenza richiedono alla scuola di individuare gli strumenti migliori di dialogo. Di particolare importanza risulta la capacità della scuola di facilitare la comunicazione con la famiglia dell’alunno, prestando attenzione anche agli aspetti non verbali, facendo ricorso, ove possibile a mediatori culturali o ad interpreti, per superare le difficoltà linguistiche ed anche per facilitare la comprensione delle scelte educative della scuola. Utile a tal proposito potrebbe essere un foglio informativo, tradotto nelle diverse lingue, che spieghi l’organizzazione della scuola e le diverse opzioni educative; riporti il calendario degli incontri scuola-famiglia ed una breve sintesi delle modalità di valutazione delle competenze. Rileviamo altresì l’importanza del ruolo facilitatore vicendevole che le famiglie possono svolgere, l’una a supporto delle altre, come dimostrano alcune esperienze significative in atto.”</i></p>

Le norme relative alla programmazione educativa e didattica

DISPOSITIVI	TESTO
CM 301/89	<p><i>E' pertanto opportuno che ogni scuola, alla quale confluiranno immigrati, esperisca - direttamente o in collaborazione con enti, associazioni- iniziative di sensibilizzazione delle comunità e dei gruppi di immigrazione. Orientamenti per l'attività didattica :Ove nella classe siano presenti alunni appartenenti a diversa etnia, la programmazione didattica generale sarà integrata con progetti specifici che disegnino percorsi individuali di apprendimento, definiti sulla base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli alunni. ...</i></p>
DPR 394/99 ART. 45 COMMI 3-4	<p>▣ <i>I collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.</i></p> <p>□ <i>Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, allo scopo possono essere, adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola.</i></p> <p><i>Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.</i></p> <p>□ <i>Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.</i></p>
CM 24/2006 Linee guida Miur	<p>Viene valorizzata l'importanza del colloquio con la famiglia successivo all'atto di iscrizione, se necessario alla presenza del mediatore. Sollecita l'opportunità di dotarsi di una traccia tipo di colloquio che faciliti la raccolta delle informazioni necessarie per un proficuo inserimento dello studente non italiano</p> <p><i>"Per un pieno inserimento è necessario che l'alunno trascorra tutto il tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per progetti didattici specifici, ad esempio l'apprendimento della lingua italiana, previsti dal piano di studi personalizzato. L'immersione in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni facilita l'apprendimento del linguaggio funzionale."</i></p> <p>Suggerisce strategie per facilitare il conseguimento del titolo della licenza media da parte degli studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni auspicando intese tra le istituzioni scolastiche e formative ed i Centri Territoriali permanenti. Ciò perché <i>"Il decreto legislativo n.226/2005, relativo al II ciclo sancisce l'obbligo del conseguimento del titolo di scuola secondaria di I grado ai fini della prosecuzione del percorso formativo nel secondo ciclo."</i></p> <p>Indica come obiettivo prioritario quello di <i>"promuovere l'acquisizione di una buona competenza nell'italiano scritto e parlato... per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale"</i></p> <p>Sollecita le istituzioni scolastiche a garantire anche agli studenti stranieri un percorso orientativo completo e continuativo, richiamando la responsabilità della scuola secondaria di primo grado, ciò al fine di contenere il rischio di dispersione o abbandono scolastico.</p>
Ottobre 2007 La via italiana	<p>Nel tracciare i tratti culturali caratteristici delle pratiche di accoglienza e di inserimento attuate in Italia, dando vita ad un vero e proprio progetto culturale nazionale per l'inserimento degli studenti non italiani, richiama tutte le norme precedenti già citate in relazione a: Iscrizione e inserimento, accoglienza e programmazione educativa e didattica</p>
CM n.4/2009 Iscrizioni 09/10	<p>I collegi dei docenti possono valutare la possibilità che l'assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica anche all'interno di specifici gruppi temporanei di apprendimento, finalizzata a favorire un efficace e produttivo inserimento, utilizzando le eventuali ulteriori disponibilità dell'organico di istituto.</p> <p>Occorre comunque che l'inserimento scolastico degli alunni con cittadinanza non italiana, per la sua delicatezza e complessità, sia gestita in termini interistituzionali che, per quanto riguarda l'istruzione, prendano in considerazione ogni momento del processo formativo degli allievi stessi, dal loro ingresso a scuola al termine del loro itinerario scolastico o formativo.</p> <p>Infine, con riferimento alle iscrizioni degli alunni con cittadinanza straniera, effettuate in corso d'anno, come previsto dal comma 1 dell'art. 45 del citato Regolamento n. 394/1999, si raccomanda l'adozione di particolari forme di accoglienza che possano facilitare, fin dai primi contatti con l'istituzione scolastica, un'efficace azione di integrazione. La scuola potrà, altresì, favorire, anche d'intesa con soggetti del privato sociale, situazioni di relazioni, socializzazioni, esperienze extracurricolari in cui i minori stranieri potranno sviluppare in ambiente non formale e con coetanei la conoscenza e l'uso della lingua italiana.</p> <p>Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della disponibilità di bilancio del fondo dell'istituto, favoriranno iniziative rivolte a migliorare la conoscenza e l'approfondimento della lingua italiana e a diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza (vedi anche DPR n. 394/1999, art. 45, comma 4).</p>

Le norme concernenti la valutazione degli studenti non italiani

DISPOSTIVI	TESTO
DPR 394/99 art. 45	<p>Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola.</p>
CM 24/2006 Linee guida Miur	<p>La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neoarrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi.</p> <p>Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale".</p> <p>Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 agosto 1999 che così recita "il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento ...". Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle "Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati" e con le finalità del "Profilo educativo dello studente" che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L 53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione.</p> <p>Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.</p>